

di Federico Garau

Il Giornale, 14 ottobre 2021

Il caso di un 'ndraghetista ristretto da 10 anni al 41-bis. Il tribunale di sorveglianza aveva concesso la rivista, purché fossero rimosse le parti scritte che potevano veicolare messaggi, ma l'amministrazione penitenziaria ha fatto ricorso alla Cassazione, che le ha dato ragione.

È trascorso un anno da quando il carcere romano di Rebibbia ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione ritenendo illegittimo e pericoloso il pronunciamento del Tribunale di sorveglianza di Roma, che riconosce il diritto dei detenuti a ricevere riviste pornografiche in cella.

La Suprema Corte ha ribaltato la sentenza, decretando lo stop ai giornali sessualmente espliciti nelle case circondariali. Tutto era partito dalle proteste di un esponente di spicco della 'ndrangheta calabrese, sottoposto al regime del 41bis, con una condanna all'ergastolo e già dieci anni di detenzione alle spalle. Il boss, a settembre del 2020, come scritto da ilgiornale.it, aveva fatto richiesta di ottenere una rivista porno, ma la direzione carceraria non aveva esaudito il desiderio del detenuto. La maggiore preoccupazione dei vertici dell'istituto penitenziario riguardava il possibile utilizzo del giornale osé come strumento adatto a trasmettere messaggi criptati al criminale.

Il ricorso presentato dai legali del boss calabrese, però, avevano sortito l'effetto sperato. Gli avvocati avevano chiesto di lasciare a disposizione del loro assistito solo le immagini e di eliminare tutte le parti scritte. In questo modo si sarebbe escluso ogni dubbio sui possibili "pizzini". Il Tribunale di sorveglianza, a quel punto, ha acconsentito alla sottoscrizione di un abbonamento a una rivista pornografica "a spese dell'interessato" che andava consegnata solo

dopo aver effettuato controlli rigorosi. I dirigenti del carcere di Rebibbia, però, non hanno accettato di buon grado questa decisione e si sono rivolti alla Corte di Cassazione.

Per i magistrati della Suprema Corte il pronunciamento del Tribunale di sorveglianza, che si rifà al diritto alla sessualità del detenuto e alla possibilità lecita per quest'ultimo di ricevere riviste porno, non è sufficiente a giustificare la concessione. Per la Cassazione, "l'autoerotismo esula da questo tipo di problematica", non è un presupposto indispensabile e quindi negare la possibilità al carcerato di ricevere giornali osé non lede alcun suo diritto fondamentale. Inoltre, soprattutto in circostanze come quella del caso specifico, ossia di un detenuto al 41bis, ci sono anche motivi di sicurezza pubblica a suggerire una maggiore prudenza.